

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1244-A

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE GAMBINI)

Comunicata alla Presidenza il 7 ottobre 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996,
n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i sog-
getti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province
di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di
giugno 1996

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro delle finanze
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica
e col Ministro della difesa**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1996

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	7
- della 2 ^a Commissione permanente	»	8
- della 5 ^a Commissione permanente	»	9
Emendamenti proposti dalla Commissione al testo del decreto-legge	»	10
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, di cui discutiamo la conversione in legge, è alla sua prima reiterazione e riguarda la proroga e la sospensione di termini di diverso tipo e natura per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 19 giugno in Toscana e del 22 giugno in Friuli e in Veneto.

Le due gravi calamità naturali hanno colpito 9 comuni nella provincia di Lucca e 3 in quella di Massa Carrara durante il primo evento, 47 nella provincia di Udine e 3 nella provincia di Pordenone durante il secondo. Per entrambe le calamità, venne dichiarato lo stato di emergenza per catastrofe naturale di grandissima entità.

Si tratta degli ultimi episodi di una lunga serie di calamità naturali, particolarmente ricorrenti negli anni recenti, che mettono drammaticamente in luce lo stato di degrado e dissesto idrogeologico di gran parte del territorio nazionale. Il nostro Paese paga oggi in modo assai pesante i costi di un ciclo del proprio sviluppo segnato dall'incuria per le risorse territoriali, dell'assunzione di un orizzonte di crescita meramente quantitativo, della incapacità di tutelare e rigenerare il patrimonio ambientale e di inscrivere l'insediamento umano in un quadro certo di compatibilità.

L'urgenza di una nuova politica del territorio trova, d'altra parte, riscontro nelle priorità programmatiche presentate dal Governo all'atto del suo insediamento e mi auguro che questo impegno venga puntualmente onorato.

Se soltanto da una nuova ed organica politica del territorio può discendere una efficace opera di prevenzione delle calamità conseguenti ad eccezionali eventi climatici, anche l'intervento a valle di esse ha necessità di un radicale rinnovamento di metodi per essere affrontato in modo sistematico e senza improvvisazioni.

Si tratta di distinguere le diverse fasi dell'intervento.

Quella emergenziale di primo intervento per soccorrere le popolazioni, ripristinare i collegamenti, consentire la praticabilità dei luoghi, per la quale è essenziale la tempestività che può essere solo assicurata da provvedimenti direttamente afferenti alla protezione civile e dal pieno riconoscimento del ruolo attivo delle regioni e delle autonomie locali.

Quella legata ad una serie di agevolazioni che consentano alle popolazioni colpite di superare la fase di emergenza senza incorrere nelle penalizzazioni proprie di scadenze e termini tributari, amministrativi, legali e d'altro tipo, di tutelare i lavoratori delle aziende la cui produzione è stata sospesa in conseguenza degli eventi calamitosi, di mobilitare tutte le risorse umane e finanziarie disponibili per la riorganizzazione del territorio; per essa è importante definire un comportamento uniforme, su tutto il territorio nazionale, che eviti disparità di trattamento e garantisca l'automaticità dei meccanismi amministrativi al fine di ottenerne l'attivazione senza dovere necessariamente ricorrere, come nel caso che stiamo discutendo, a strumenti di carattere legislativo.

Infine, quella del calcolo dei danni e dello stanziamento dei fondi necessari alla ricostruzione. Essa deve avvenire attraverso provvedimenti che possono intervenire soltanto dopo una compiuta e rigorosa ricognizione, effettuata con l'attivo concorso degli enti locali ed in ogni caso separata dalle misure di primo intervento, per evitare improvvisazioni ed approssimazione negli stanziamenti.

Nei confronti delle calamità alluvionali di cui discutiamo, il Governo sembra avere intrapreso, pur in assenza di un nuovo organico quadro normativo, questa nuova strada. Il decreto di cui si propone la conver-

sione in legge contiene infatti esclusivamente gli interventi legati alla seconda fase di provvedimenti. I finanziamenti per la ricostruzione, legati alla ricognizione dei danni saranno materia di successivi interventi di legge, mentre il Ministro dell'interno con proprie ordinanze relative alla delega per il coordinamento della protezione civile, ha provveduto agli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali. E lo ha fatto sia per ciò che riguarda l'opera immediata di soccorso e di assistenza, sia per l'insieme di interventi emergenziali, finalizzati al ripristino dei luoghi e degli immobili, e per gli interventi tesi ad eliminare le situazioni di pericolo.

Le citate ordinanze hanno impegnato 50 miliardi per il primo evento calamitoso che si aggiungono ai 21 miliardi stanziati dalla regione Toscana, e 17,5 per il secondo, che si sommano ai 6 resi disponibili dalla regione Friuli Venezia Giulia.

Il provvedimento in discussione è perciò limitato ad una serie di interventi tesi a dilazionare i termini relativi ad adempimenti tributari ed amministrativi, ad estendere e rendere accessibili ai lavoratori delle zone colpite i benefici della cassa integrazione, a sospendere i termini perentori e delle prescrizioni, a favorire l'utilizzo dei militari di leva delle province interessate nell'opera di ricostruzione, a rendere possibile la gestione dei bilanci degli enti locali.

Occorre inoltre ricordare che l'articolo 4 e l'articolo 5 del decreto, cioè quelli relativi alla leva ed ai bilanci degli enti locali, che non erano presenti nella precedente stesura, rendano pertanto più completo il ventaglio di agevolazioni e le finalità dell'intervento.

Gli impegni finanziari disposti sono invece contenuti nelle previsioni dell'articolo 2 che comprende le disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti ed autonomi. Essi vengono imputati per 3 miliardi al capitolo 7615 e per 105 milioni al capitolo 2086.

Nel merito dell'articolato, l'articolo 1 prevede che le persone fisiche, domiciliate e residenti nei comuni danneggiati e che hanno riportato danni rilevanti possono usufruire della sospensione per quattro mesi, a partire dal giorno in cui si è verificato

l'evento calamitoso, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. La medesima sospensione è prevista anche a favore dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi sede nelle località colpite e da persone fisiche ed altri soggetti, che senza avere sede o residenza, svolgono nei comuni colpiti la propria attività o che ivi possiedono immobili. Come i primi, essi devono avere subito danni rilevanti. Sono esclusi dalla sospensione dei termini i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta. È stabilita una breve proroga per la presentazione dell'istanza afferente l'istituto dell'accertamento con adesione. Il medesimo articolo prevede la proroga di 4 mesi per l'accertamento e la riscossione dei tributi diretti ed indiretti, compresi tutti i tributi locali. In particolare, in materia di imposte sul valore aggiunto, i soggetti indicati possono eseguire adempimenti, liquidazioni e versamenti fino alla data del 30 novembre 1996. L'articolo stabilisce poi il ricorso allo strumento dell'autocertificazione per far emergere l'esistenza di un danno rilevante il quale dovrà essere asseverato dal sindaco o da un suo delegato e si presume, quanto al suo ammontare, superiore ad un sesto del reddito dichiarato per l'anno 1994. Sempre nell'articolo 1, è infine previsto che lo smarrimento delle scritture contabili, avvenuto a seguito degli eventi alluvionali, sia esentato dalle previste sanzioni amministrative.

L'articolo 2 tratta disposizioni in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nelle zone colpite, per i quali non opera il trattamento della cassa integrazione. Viene stabilito che ai lavoratori sospesi a causa dei danneggiamenti subiti dalle imprese, venga corrisposta, da parte dell'INPS, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale. La Commissione ha ritenuto opportuno prorogare il termine, inizialmente previsto del 30 ottobre 1996, al 31 dicembre 1996, pure precisando che tale proroga dovrà operare nei limiti dello stanziamento già disposto.

A tale articolo la 13^a Commissione propone un emendamento migliorativo, volto a sospendere, fino al 31 dicembre 1996,

i termini delle obbligazioni pecuniarie nei confronti degli istituti bancari.

Ai commi 5 e 6 è prevista la sospensione fino al 20 e al 23 ottobre 1996 del versamento dei contributi previdenziali dovuto da soggetti domiciliati, residenti, od aventi sede nei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali, senza che il versamento ritardato sia gravato da sanzioni, interessi od altri oneri. Con il comma 8 si riconosce al lavoratore che, per l'isolamento della località di residenza, non ha potuto raggiungere il posto di lavoro ed è stato utilizzato in attività di emergenza, l'applicazione delle disposizioni di legge previste per i volontari di protezione civile.

Con l'articolo 3 si prevede la sospensione di una serie di termini di prescrizione e perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali.

L'articolo 4 prevede la possibilità di utilizzare i giovani residenti nei comuni colpiti, chiamati alle armi nel 1996, presso i servizi tecnici delle diverse pubbliche amministrazioni impegnate nell'opera di riorganizzazione del territorio. Tale possibilità è stata estesa dalla Commissione di merito anche all'anno 1997.

L'articolo 5 consente agli enti locali di potere effettuare variazioni ed adottare provvedimenti di assestamento dei bilanci fino al termine dell'esercizio corrente, al fine di consentire una gestione finanziaria che altrimenti risulterebbe stravolta dalle maggiori spese e minori entrate, solo in parte compensate da contributi straordinari.

L'articolo 6, infine, non ha attinenza con le conseguenze degli eventi alluvionali del giugno 1996 e ripropone una consuetudine, non certo apprezzabile, di includere materie eterogenee nello stesso testo, anche se, va ricordato, la norma punta a prorogare di tre mesi con scadenza al 30 settembre, e quindi al momento della nostra discussione con effetto già esaurito, la pubblicazione dei bandi di gara d'appalto delle opere i cui progetti siano stati elaborati prima del 3 giugno 1995. La proroga ha l'obiettivo di consentire la conclusione del ciclo di una serie di gare, per le quali le amministrazioni

hanno da tempo concluso le progettazioni, prima di applicare le nuove norme. La richiesta era, d'altra parte, stata avanzata da numerosi enti ed operatori del settore, le cui esigenze sono state rappresentate sia dall'ANCI che dall'ANCE.

L'esame della Commissione non poteva esimersi dal rilevare che il decreto in discussione, seppur espressione di un nuovo approccio che modifica le modalità di intervento del Governo, rappresenta l'ennesimo provvedimento d'urgenza in conseguenza di eventi calamitosi.

Già al termine della XII Legislatura, la 13ª Commissione aveva segnalato la necessità di un intervento legislativo organico che evitasse, per tutta quella serie di agevolazioni ed interventi ormai consolidati dalla prassi, e che non discendono da una puntuale ricognizione dei danni, il ripetersi dell'emanazione di decreti-legge nell'immediata prossimità di calamità naturali.

Gli obiettivi che la Commissione unitariamente ha ritenuto di dovere con forza evidenziare, chiedendo al Governo un appropriato intervento legislativo, sono tesi, in primo luogo, ad evitare una diversità di trattamento tra le località colpite.

L'esame dell'*iter* dei numerosi precedenti ha infatti messo in luce il rischio di vedere applicato a ciascuna di esse un diverso ventaglio di agevolazioni o un diverso periodo di durata delle stesse, in dipendenza sia del testo del decreto che delle successive modifiche parlamentari, creando incomprensioni ed aspettative particolarmente dolorose di fronte al dramma delle popolazioni colpite. In secondo luogo si è voluta sottolineare la necessità di operare con decisione per ridurre la produzione di decreti dal contenuto sostanzialmente ripetitivo e scarsamente rilevanti dal punto di vista politico e legislativo, che hanno il solo esito di intralciare e condizionare i lavori parlamentari. Si tratta di favorire invece una automaticità ed uniformità dei meccanismi che attivano tutte quelle agevolazioni che, come nel caso in discussione, possono comunque essere rese operanti in caso di catastrofe naturale di grandissima entità, a prescindere dalla quantificazione dei danni arrecati. Si è rite-

nuto perciò di affidare questo indirizzo unanime della Commissione ad un ordine del giorno che impegna il Governo alla predisposizione di un idoneo provvedimento legislativo.

Con un altro ordine del giorno, anch'esso approvato, si è poi richiamata l'attenzione del Governo sulla necessità di misure che consentano la ripresa produttiva delle zone

colpite, al di là degli immediati interventi di ripristino.

Auspiciando che il provvedimento possa concludere l'*iter* parlamentare nei termini costituzionalmente previsti, si raccomanda all'Assemblea una rapida approvazione del testo.

GAMBINI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA)

18 settembre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

18 settembre 1996

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

1° ottobre 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, pur auspicando che in futuro il Governo non utilizzi risorse di parte capitale per la copertura di oneri finanziari di natura corrente. Formula inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.1, 1.2, 2.1, 2.3 e 2.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esaminati infine gli emendamenti 2.3 (nuovo testo) e 2.0.1 (nuovo testo), esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 ottobre 1996» con le seguenti: «31 dicembre 1996, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 7».

2.2 (nuovo testo)

MARCHETTI, CARCARINO

Art. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 dicembre 1996 i termini delle obbligazioni pecuniarie nei confronti degli istituti bancari».

3.1

MARCHETTI, CARCARINO

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «all'anno 1996» con le seguenti: «agli anni 1996 e 1997».

4.1

MARCHETTI, CARCARINO

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 luglio 1996, n. 366.

Decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 1996.

Proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere e prorogare per i soggetti colpiti dai predetti eventi alluvionali i termini legali, tributari, previdenziali e contributivi, nonché di adottare provvedimenti a favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati danneggiati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga termini tributari)

1. Nei confronti delle persone fisiche domiciliate o residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa-Carrara, nonché delle province di Udine e Pordenone interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno con delega per la protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, le quali abbiano subito, in conseguenza di detti eventi, rilevanti danni, sono sospesi per quattro mesi, a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civili-

stici e amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, salvo quanto disposto dal comma 4.

2. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, i quali svolgono nei predetti comuni la propria attività o possiedono immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 1, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancaria o assicurativa.

3. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

4. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni indicati ai sensi del comma 1 e dei soggetti residenti o aventi sede operativa altrove che svolgono nei predetti comuni la propria attività, a condizione che abbiano subito rilevanti danni, i termini di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 342, fissati al 31 luglio 1996 ed al 5 settembre 1996, sono rispettivamente differiti al 1° ottobre 1996 ed al 15 ottobre 1996.

5. I termini per gli adempimenti e per i versamenti, in materia di tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente articolo, sono prorogati al 30 novembre 1996.

6. Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, i termini per l'accertamento e la riscossione relativi ai tributi diretti ed indiretti, che scadono nel periodo di sospensione sono prorogati di quattro mesi.

7. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 gli adempimenti e i versamenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi, devono essere eseguiti entro il 30 novembre 1996.

8. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonché i termini per i relativi versamenti, in scadenza nel periodo di sospensione, sono prorogati al 30 novembre 1996.

9. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria indicate nel presente articolo è subordinata alla presentazione, all'Amministrazione competente, di certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:

a) la residenza, il domicilio o la sede, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali, in uno dei comuni indicati nel comma 1, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) un rilevante danno, conseguente ai predetti eventi. La sola effettiva sussistenza del danno è attestata dal sindaco o da un suo delegato.

10. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per il periodo d'imposta 1994,

dai soggetti colpiti dagli eventi indicati nel comma 1. Non si considera in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire due milioni.

11. Non si fa luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al presente articolo.

12. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi del comma 1 o che, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali indicati nel medesimo comma, vi svolgevano un'attività per la quale erano obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che, a seguito dei predetti eventi, hanno subito la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa, necessaria per effettuare le annotazioni di legge. La denuncia deve contenere l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi e l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo ove erano tenute le scritture predette. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si applicano le sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra la data in cui si è verificato l'evento alluvionale nel luogo di tenuta e di conservazione delle scritture stesse ed il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità e i termini per la ripresa della riscossione.

Articolo 2.

(Disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi)

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori dei comuni delle province di Lucca e Massa-Carrara, nonché delle province di Udine e Pordenone, interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno, con delega per la protezione civile, n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto in conseguenza dei predetti eventi, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 ottobre 1996, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge n. 164 del 1975.

3. Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra le date degli eventi alluvionali ed il 31 dicembre 1996 non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

5. Ferma restando la condizione di cui all'articolo 1, comma 9, per le province di Lucca e Massa-Carrara dal 20 giugno 1996 al 20 ottobre 1996 e per le province di Udine e Pordenone dal 23 giugno 1996 al 23 ottobre 1996, è sospeso il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonchè dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. Il predetto periodo di sospensione vale anche per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 301.

6. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione di cui al comma 5 avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro le date del 20 e 23 giugno 1996 non si dà luogo al rimborso.

7. Gli oneri derivanti dai commi precedenti valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1996 sono posti a carico delle disponibilità esistenti sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del medesimo anno.

8. Ai lavoratori residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, dipendenti da datori di lavoro privati non danneggiati e che per l'isolamento delle località di residenza non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro e sono stati utilizzati in attività di emergenza, si applicano, previa certificazione del sindaco e fino al ripristino dell'agibilità delle strade, le disposizioni previste per i volontari della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto del Presidente della Repubblica, 21 settembre 1994, n. 613, e relative modifiche ed integrazioni. Al relativo onere valutato in lire 105 milioni per l'anno 1996 si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 2086 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno.

Articolo 3.

(Sospensione termini di prescrizione e perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali)

1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni delle province di Lucca e Massa-Carrara nonchè delle province di Udine e

Pordenone interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno, con delega per la protezione civile, n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 1, comma 9, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dalle date del 19 e 22 giugno al 31 dicembre 1996. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 dicembre 1996 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei debitori, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto.

Articolo 4.

(Disposizioni sulla leva)

1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1996, residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

Articolo 5.

(Proroga di termini relativi alla gestione del bilancio degli enti locali)

1. Per gli enti locali interessati agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, i termini relativi alla gestione del bilancio 1996 di cui all'articolo 17, commi 3, 8 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono prorogati al 31 dicembre 1996.

Articolo 6.

(Proroga termini per pubblicazione di bandi di gara d'appalti)

1. All'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: «sei mesi dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti «il 30 settembre 1996».

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1996.

SCÀLFARO

PRODI - NAPOLITANO - FLICK - VISCO -
TREU - CIAMPI - ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

